

567.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 — Avvisi di garanzia a studenti del liceo Tasso di Roma)	8
Missioni valevoli nella seduta del 13 luglio 1999	3	(Sezione 5 — Modalità di esercizio dell'azione penale)	9
Progetti di legge (Annunzio)	3		
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Trasmissione di un documento)	3	Mozione Vigni ed altri 1-00360, in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	11
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	3	(Sezione 1 — Mozione)	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare	3	Mozioni Tassone ed altri n. 1-00339, Paissan e Leccese n. 1-00352, Gasparri ed altri n. 1-00354, Ruffino ed altri n. 1-00356, Comino ed altri n. 1-00358, in materia di abolizione della leva obbligatoria	13
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 1 — Mozioni)	13
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4	(Sezione 2 — Risoluzioni)	18
Interpellanze e interrogazioni	5		
(Sezione 1 — Indennità di missione dei soldati italiani impegnati in Bosnia)	5	Disegno di legge di conversione n. 6149	24
(Sezione 2 — Interventi del Governo italiano in merito all'arresto di Pinochet)	5	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	24
(Sezione 3 — Situazione del tribunale di Nola)	6	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	26

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	28	(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamento)	37
(Sezione 4 — Ordini del giorno)	29	(Sezione 13 — Articolo 13 ed emendamenti) .	37, 38
Proposte di legge nn. 244-bis-403-bis-780-bis-1417-bis-1628-bis-2327-bis-2576-bis-2586-bis-2610-bis-B	30	(Sezione 14 — Articolo 14 ed emendamento)	38
(Sezione 1 — Articolo 1)	30	(Sezione 15 — Articolo 15 ed emendamento)	39
(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	30, 31	(Sezione 16 — Articolo 16)	39
(Sezione 3 — Articolo 3, emendamento ed articolo aggiuntivo)	31, 32	(Sezione 17 — Articolo 17 ed emendamenti) .	40
(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamento) .	33	(Sezione 18 — Articolo 18 ed emendamenti) .	42
(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	33	(Sezione 19 — Articolo 19 ed emendamento)	43
(Sezione 6 — Articolo 6)	33	(Sezione 20 — Articolo 20 ed emendamento)	43, 45
(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	34	(Sezione 21 — Articolo 21)	45
(Sezione 8 — Articolo 8)	34	(Sezione 22 — Articolo 22)	45
(Sezione 9 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	34, 35	(Sezione 23 — Articolo 23 ed emendamenti) .	46
(Sezione 10 — Articolo 10 ed emendamento)	36	(Sezione 24 — Articolo 24 ed emendamento)	46, 47
(Sezione 11 — Articolo 11 ed emendamento)	37	(Sezione 25 — Articolo 25)	47

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli
nella seduta del 13 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Mario Pepe, Ranieri, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Mario Pepe, Ranieri, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 12 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CENTO: « Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, recanti norme per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive » (6219).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera in data

7 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1998 dalla Stazione zoologica « A. Dohrn », con allegati i bilanci di previsione e consuntivo per l'anno 1998 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in merito all'articolo 12 del disegno di legge comunitaria 1999 (A.S. n. 4057) e al disegno di legge recante « Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie » (A.S. n. 3529).

La suddetta segnalazione è deferita alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche Unione europea).

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare su quindici schemi di

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, rispettivamente per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 agosto 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia,

Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino S.p.A.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'espressione del prescritto parere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Indennità di missione dei soldati italiani impegnati in Bosnia)**A) Interrogazione:**

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 346 del 1996, convertito in legge n. 428 del 1996, ha stabilito la partecipazione italiana alla missione di pace multinazionale in Bosnia Erzegovina;

attualmente circa duemila tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ivi impegnati in qualità di operatori di pace, assoggettati a notevoli disagi e rischi, non percepiscono l'indennità di missione di cui all'articolo 2, comma 2, della sopracitata legge dal 1° gennaio 1999 a causa della mancata richiesta di autorizzazione legislativa da parte del Ministro della difesa per la copertura delle spese relativa alla missione di pace in questione —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per ovviare a tale situazione che provoca inevitabili ripercussioni negative sul morale del personale militare italiano, il quale oltretutto vede che i colleghi stranieri riscuotano puntualmente le competenze dovute. (3-03503)

(1° marzo 1999).

(Sezione 2 – Interventi del Governo italiano in merito all'arresto di Pinochet)**B) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i

Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il Ministro Guardasigilli è intervenuto, formalmente, per sollecitare l'autorità giudiziaria di Milano ad instaurare un procedimento penale contro l'ex capo dello Stato del Cile, senatore Pinochet, per asseriti crimini commessi in territorio cileno e nei confronti di cittadini cileni al tempo della instaurazione del governo della Giunta militare;

sulla legittimità dell'arresto in territorio britannico del senatore Pinochet si è pronunciata negativamente l'autorità giudiziaria londinese e si è in attesa della pronuncia giurisdizionale dell'autorità spagnola che aveva emesso il provvedimento internazionale di cattura per asserite responsabilità dell'esponente politico cileno per reati commessi in Cile ai danni di cittadini spagnoli —:

in quali modi ed in quali forme il Ministro Guardasigilli abbia sollecitato l'intervento della nostra autorità giudiziaria e se tale iniziativa sia diretta a tutelare cittadini italiani per reati commessi dal senatore Pinochet ai loro danni in territorio italiano o in territorio straniero o se, come riferito dalla stampa, l'iniziativa del Ministro Guardasigilli non tenda a sottoporre a procedimento penale secondo le leggi italiane l'esponente politico cileno per asseriti reati commessi in Cile e ai danni di cittadini cileni;

se non ritengano che l'iniziativa del Guardasigilli rappresenti un inammissibile tentativo di interferenza politica dell'esecutivo rispetto alle autonome valutazioni dei titolari dell'esercizio dell'azione penale;

se tale iniziativa, infine, non sia da ritenere platealmente demagogica ed infondata, non potendo la giurisdizione italiana avere competenza su asseriti reati commessi all'estero da cittadini stranieri ai danni di altri cittadini stranieri, rischiando, invece, di compromettere inutilmente gli ottimi rapporti diplomatici, economici e di intesa che l'Italia coltiva con il legittimo governo democratico del Cile e con tutto il popolo cileno;

al di là del caso, se non ritengano che iniziative di tal fatta di uno dei membri del Governo possano ledere l'immagine del nostro Paese dal punto di vista dei rapporti internazionali e sotto l'aspetto delle regole dello Stato di diritto che nutrono il nostro sistema costituzionale, anche in virtù della convinzione che, se il senatore Pinochet o altri esponenti politici cileni abbiano, nel corso della guerra civile che insanguinò quel paese, commesso dei crimini, l'eventuale responsabilità dovrà essere accertata e valutata secondo le leggi del paese in cui i reati sono stati perpetrati, senza inutili, quanto dannose, iniziative che secondo l'interrogante sono di smaccato stampo demagogico.

(2-01438)

«Fragalà».

(3 novembre 1998).

CENTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

all'alba dell'11 settembre del 1973, a Santiago del Cile, il presidente liberamente eletto dal suo popolo, Salvador Allende Gossens, venne svegliato da una telefonata. L'esercito gli offriva di lasciare il paese a bordo di un elicottero;

Allende rifiutò e scelse di rimanere al fianco del suo popolo a lottare contro la rivolta militare, reazionaria e violenta. Si recò pertanto al Palazzo della Moneda e combatté nelle sue ultime ore di vita per la democrazia e la libertà;

Allende morì nel Palazzo della Moneda e con lui perirono molte persone. Sua

figlia Beatriz morì suicida poco tempo dopo, così come morì Pablo Neruda, la cui agonia già in corso fu accelerata dal golpe;

prese il potere, spalleggiato dalla Cia, il generale Augusto Pinochet Ugarte, ministro della guerra del governo di Allende (a proposito di traditori), il quale nel giugno del 1973 aveva sostituito il generale Carlos Prats, fedele democratico, che poi fuggirà in Argentina e che Pinochet stesso farà uccidere nel 1974 a Buenos Aires;

la dittatura di Pinochet durò diciassette anni, ed inflisse al suo popolo ogni genere di dolore: uccisioni di massa degli oppositori, torture, sequestri di persona, violenze carnali sulle donne, bando dei partiti politici e dei sindacati, politiche liberiste severissime, migliaia di esiliati, anche in Italia;

quando nel 1990 la dittatura terminò, il bilancio era di diverse decine di migliaia di morti, uno spirito democratico depresso, una situazione economica precaria e cinque milioni di cileni (su un totale di diciassette milioni) che vivevano al di sotto della soglia della povertà;

Pinochet è attualmente in stato di arresto a Londra, piantonato in ospedale, in virtù della richiesta di estradizione in Spagna, con l'accusa di genocidio —

quali valutazioni diano della vicenda descritta;

se non intendano avanzare, ai sensi delle disposizioni del codice penale (articoli 10 e 11), richiesta di procedimento nei confronti di Pinochet. (3-02978)

(28 ottobre 1998).

(Sezione 3 — Situazione del tribunale di Nola)

C) Interrogazione:

COLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Nola, di recente istituzione ed in funzione dal 14 aprile 1994, per

mole di processi trattati, sia in campo penale che in quello civile, in relazione al numero di residenti nel circondario (circa seicentomila) è fra i più gravati nel contesto nazionale;

quanto assunto, trova ineccepibile riscontro nell'impressionante dato statistico, in base al quale risulta che sono pervenuti, dal 14 aprile 1994 al 24 settembre 1998, alla procura della Repubblica di Nola, sia presso la pretura circondariale che presso il tribunale, ben 286.450 processi e che, al 24 settembre 1998, pendono in fase di indagini preliminari ben 146.146 procedimenti — cioè il 25 per cento del carico del tribunale di Napoli —;

non meno pesante è la situazione in campo civile, rappresentando il carico ben il 28 per cento di quello del tribunale di Napoli;

già qualche giorno prima del suo insediamento, coincidente con l'entrata in funzione del nuovo tribunale, il procuratore della Repubblica, dottor Adolfo Izzo, segnalava le drammatiche ed insostenibili condizioni in cui si sarebbe trovato costretto ad operare, proponendo nel contempo un opportuno slittamento dell'entrata in funzione del tribunale di Nola;

tali rilievi furono recepiti dal consiglio giudiziario della Corte di appello di Napoli e dal Consiglio superiore della magistratura, che richiese, inutilmente, di sospendere l'entrata in funzione della istituita struttura giudiziaria;

in seguito, il dottor Izzo segnalava la inadeguatezza dell'organico sia dei giudici (sostituti procuratori previsti nell'esiguo numero di otto unità — uno ogni settantamila abitanti), che del personale amministrativo (appena trentaquattro unità);

con più comunicazioni, lo stesso procuratore della Repubblica evidenziava la inconcepibile disparità con gli altri uffici giudiziari della corte di appello di Napoli nei quali il rapporto fra magistrati e personale amministrativo da una parte, e re-

sidenti, dall'altra, era ed è di gran lunga inferiore e più accettabile;

contestualmente, analoghi rilievi venivano più volte mossi dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola e dalle locali organizzazioni forensi;

peraltro, il già inadeguato organico non è stato mai, nel corso di questi anni, interamente coperto, determinando, di fatto, la paralisi dell'attività giudiziaria e le più che legittime proteste della classe forense, sfociate in una lunga astensione dalle udienze;

per far constatare la drammaticità della situazione, il dottor Izzo ha sollecitato più volte, ma invano, un'ispezione ministeriale, ricevendo solo formali assicurazioni sulla futura funzionalità del Tribunale, peraltro fondate su motivazioni erranee e dati fantasiosi;

nonostante le iniziative assunte nel prosieguo del consiglio giudiziario della corte di appello di Napoli, sia il Ministro di grazia e giustizia che il Consiglio superiore della magistratura non hanno provveduto a colmare le gravi ed insostenibili lacune segnalate;

egualmente, nessun effetto hanno prodotto reiterati atti ispettivi promossi sull'argomento dall'interrogante; né alcun idoneo provvedimento è stato adottato a seguito di una visita sollecitata dall'interrogante, presso il tribunale di Nola nel 1997 del sottosegretario onorevole Corleone, che ha avuto modo di constatare di persona la fondatezza di quanto più volte segnalato;

addirittura, si è verificato che alcune richieste di applicazione di personale amministrativo presso il tribunale di Nola sono state liquidate con parere contrario e con strabilianti motivazioni del tipo: «valutate comparativamente le esigenze di entrambe le procure, si ritengono prevalenti quelle della procura presso il tribunale di Napoli, rispetto a quelle della procura

presso il tribunale di Nola». Ciò, nonostante il tribunale di Napoli, senza considerare la pretura circondariale, sia dotato di un organico di personale amministrativo di ben 337 unità su circa due milioni di residenti, mentre in quello di Nola, compresa la pretura circondariale, operano solo trentaquattro unità a fronte di seicentomila residenti, cioè una proporzione che dovrebbe essere di uno a tre ed, invece, è di uno a dieci;

attualmente, la situazione è ai limiti del collasso, in quanto l'ufficio della procura, che non ha mai potuto funzionare con un organico completo, è costretto ora ad operare con solo tre sostituti, in quanto altri tre o sono stati praticamente trasferiti con delibera del consiglio superiore della magistratura, o stanno per essere trasferiti;

parimenti, sussistono vuoti nell'organico del personale amministrativo, proprio nel momento in cui aumenta considerevolmente il carico dei processi sia per l'aumento dei reati commessi sul territorio del circondario, sia per la acquisita competenza per l'applicazione delle misure di prevenzione in un contesto ambientale in cui proliferano le associazioni per delinquere di stampo mafioso;

in siffatta incredibile situazione si è ritenuto opportuno solo dar luogo ad un'inutile ispezione ordinaria, dalla quale potrebbero venire fuori solo insignificanti irregolarità, ma certamente non la inquietante problematica prospettata —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere e quali provvedimenti immediati adottare per far sì che la giustizia torni a funzionare in un contesto territoriale così importante;

se, in particolare, non sia il caso di disporre con somma urgenza una ispezione speciale diretta ad accertare la fondatezza di quanto esposto;

se, infine, non sia necessario provvedere subito a coprire gli organici e ad ampliarli in misura adeguata alle esigenze, più volte rappresentate in premessa, in modo tale, perlomeno, da attenuare la

differenza che esiste rispetto alle altre strutture giudiziarie, con riferimento al rapporto organico-residenti. (3-02956)

(9 ottobre 1998).

(Sezione 4 — Avvisi di garanzia a studenti del liceo Tasso di Roma)

D) Interrogazione:

CENTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la magistratura minorile di Roma ha inviato a circa 40 studenti del liceo Tasso avvisi di garanzia con l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio;

la maggior parte delle occupazioni che hanno interessato gli istituti superiori romani e non, rientravano in una forma pacifica di protesta che gli studenti stavano effettuando;

la notifica degli avvisi di garanzia è stata effettuata o per telefono o con l'invio di pubblico ufficiale che su foglio non intestato comunicava la necessità che il genitore e il minore si recassero al distretto di competenza per comunicazioni urgenti —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

se siano a conoscenza di un prevalente indirizzo giurisprudenziale che ritiene le occupazioni studentesche, pacificamente attuate a scopi didattici e di riflessione politica, penalmente lecite;

quali iniziative intendano intraprendere per inserire nel disegno di legge per la depenalizzazione dei reati minori anche l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio quando commesso da studenti nella propria scuola. (3-02992)

(2 novembre 1998).

**(Sezione 5 – Modalità di esercizio
della azione penale)**

E) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alla fine del 1994, una casalinga di Torino ha presentato una querela alla procura presso la pretura, denunciando per lesioni l'ex marito;

lo scorso marzo, all'istanza con la quale il legale della donna aveva sollecitato l'interrogatorio dell'indagato e la fissazione della data di inizio del processo, il pubblico ministero ha replicato che « allo stato non si procede ulteriormente, non rientrando il fascicolo nel novero di quelli indicati come prioritari dal procuratore », ricordando anche che, nel corso degli anni, le parti avevano anche cercato di trovare un accordo, ma senza esito;

il legale della donna, l'avvocato Perga, ha considerato che l'indagine è destinata a chiudersi dal momento che, tra breve, il reato contestato si estinguerà per prescrizione;

l'articolo 112 della Costituzione dispone il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

l'articolo 50 del codice di procedura penale statuisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione e che l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto solo nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre l'articolo 405 del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale;

l'articolo 412 del codice di procedura penale dispone che, ove il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge, il procuratore generale

presso la corte d'appello dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 1959, ha ritenuto che l'obbligatorietà dell'azione penale comporta l'esclusione di qualsiasi discrezionalità in ordine all'opportunità o meno del promovimento dell'azione;

il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Torino, il 16 novembre 1990, ha emanato una circolare finalizzata alla determinazione dei criteri di priorità nella conduzione delle indagini preliminari in ordine a notizie di reato, criteri che, secondo il dottor Vladimiro Zagrebelsky, « devono essere individuati sulla base di considerazioni che trovino base nell'ordinamento vigente e nella complessiva ragionevolezza su cui lo stesso ordinamento si fonda (articolo 3 della Costituzione) »;

nella medesima circolare il magistrato specifica, quanto alla scelta della priorità tra fattispecie di reato diverse, vari indici che vengono individuati nella gravità della pena edittale, nella rilevanza degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, indice che trova i suoi riferimenti normativi nella Costituzione, e in particolare modo nella menzione fatta dall'articolo 2 ai diritti inviolabili dell'uomo, e nel sistema delle leggi penali;

in riferimento alla Costituzione, Zagrebelsky evidenzia « l'organizzazione dell'ufficio verrà disegnata in modo tale da promuovere la tempestiva e adeguata trattazione delle notizie di reato concernenti la lesione di interessi facenti capo a categorie per varie ragioni deboli, come sono gli anziani, i bambini, le donne, dentro e fuori della famiglia » e che « dai principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione) si trae l'esigenza di offrire una speciale tutela a coloro che, per una ragione o per l'altra, sono particolarmente deboli » —:

se non ritenga necessario intervenire al fine di verificare se sia conforme ai

principi costituzionali, in primo luogo, ed alla normativa ordinaria che l'azione e l'organizzazione degli uffici di una procura siano regolate da disposizioni interne, risalenti al 1990, che tali principi e tale normativa interpretano;

se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per verificare la correttezza e la legittimità dell'azione svolta dal pubblico ministero in riferimento alla vicenda della donna indicata nelle premesse, considerando oltretutto che, trattandosi di un reato consumato contro una donna, la motivazione con la quale il pubblico ministero ha ritenuto la relativa questione non prioritaria non appare conforme con i criteri indicati nella circolare del 1990;

se, considerando la sostanziale inapplicabilità del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovuta alla riconosciuta «impossibilità di tempestivamente esaurire la trattazione di tutte le notizie di reato» (circolare Zagrebelsky, pagina 3) che pervengono agli uffici, non ritenga che, potesse essere opportuno individuare un soggetto costituzionale (Parlamento, Governo o procuratori eletti dal popolo), le cui scelte siano sottoposte ad un controllo democratico, cui rimettere il compito di determinare i criteri per la individuazione delle priorità. (3-02825)

(15 settembre 1998).

*MOZIONE VIGNI ED ALTRI N. 1-00360, IN MATERIA
DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI
ED ELETTROMAGNETICI*

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

considerato che:

i livelli di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nell'ambiente sono cresciuti in misura considerevole negli ultimi decenni, in relazione allo sviluppo industriale e tecnologico;

il problema dell'inquinamento elettromagnetico sta suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini per quanto riguarda i rischi per la salute, sia in relazione agli effetti acuti che ai possibili effetti a lungo termine, evidenziati da numerose indagini epidemiologiche;

anche se allo stato attuale delle conoscenze non è possibile stabilire con certezza quali siano i meccanismi di azione dei campi elettromagnetici sugli organismi viventi, le evidenze epidemiologiche devono tuttavia indurre ad applicare e rispettare in ogni ambito di vita e di lavoro il principio enunciato dall'Organizzazione mondiale della sanità con cui si raccomanda che le esposizioni, quando non si ha un chiaro giudizio in merito al rischio cui si sottopone la popolazione, vengano mantenute al livello più basso possibile, applicando un principio di cautela;

il Parlamento sta lavorando per approvare una legge quadro sull'inquina-

mento elettromagnetico, anche sulla base del disegno di legge presentato dal Governo, ispirata ai principi della tutela della salute e dell'ambiente, della corretta informazione verso i cittadini, dell'uso delle migliori tecniche disponibili;

gli articoli 4 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del ministero dell'ambiente) attribuiscono al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il compito di proporre dei « limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore »;

con il decreto ministeriale n. 381 del 1998 il Governo ha già fissato limiti di esposizione e misure di cautela per la tutela della salute relativamente alle radiofrequenze, con particolare riferimento alla telefonia mobile ed alle telecomunicazioni, in maniera coerente con gli indirizzi del disegno di legge del Governo sull'inquinamento elettromagnetico;

appare necessario, sulla base della normativa richiamata e tenendo conto dei principi ispirativi della legge quadro, attualmente in fase di discussione parlamentare, anticipando i tempi stessi dell'approvazione della legge quadro, avviare il lavoro finalizzato alla definizione dei limiti

di esposizione e delle misure di cautela anche per quanto riguarda i campi elettromagnetici generati a basse frequenze, con particolare riferimento agli elettrodotti;

impegna il Governo:

a predisporre entro 120 giorni, uno schema di decreto relativo ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze o da impianti fissi non contemplate dal decreto ministeriale n. 381 del 1998;

a definire tali valori considerando che per limiti di esposizione devono intendersi valori che non devono essere superati in alcune condizioni di esposizione; che per valori di attenzione devono intendersi i valori che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, come misura di cautela per la protezione da pos-

sibili effetti a lungo termine; che per obiettivi di qualità devono intendersi i valori da conseguire attraverso l'uso delle migliori tecniche disponibili, con particolare riferimento alla costruzione di nuovi impianti;

a definire altresì tali valori assumendo gli indirizzi contenuti nel documento congiunto ISS-ISPEL, nel documento aggiuntivo dell'ISPEL del 29 gennaio 1998 e sulla base dei dati evidenziati dalle indagini epidemiologiche;

ad operare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998 in modo coerente sull'intero territorio nazionale;

a riferire al riguardo alle competenti Commissioni parlamentari.

(1-00360) « Vigni, Lorenzetti, Scalia, Casinelli, Galdelli, Zagatti, Leone Delfino, De Cesaris, Oreste Rossi, Stradella, Foti, Cola ».

(10 marzo 1999).

(Testo così modificato nel corso della seduta).

MOZIONI TASSONE ED ALTRI N. 1-00339, PAISSAN E LECCESE N. 1-00352, GASPARRI ED ALTRI N. 1-00354, RUFFINO ED ALTRI N. 1-00356, COMINO ED ALTRI N. 1-00358, IN MATERIA DI ABOLIZIONE DELLA LEVA OBBLIGATORIA

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che,

il mutato contesto politico-strategico internazionale ha chiamato l'Europa e l'Italia a nuove responsabilità non più limitate alla difesa delle proprie frontiere, ma estese alla partecipazione a missioni di pace finalizzate al mantenimento dell'ordine internazionale, della legalità, della stabilità e dello sviluppo democratico;

i doveri di sicurezza e di difesa non possono essere solo confinati all'interno del territorio nazionale, ma devono essere proiettati anche fuori di esso qualora si manifesti un rischio diretto o indiretto;

ai nuovi compiti si collega l'esigenza della tutela degli interessi della comunità internazionale che hanno visto aumentare il numero e l'importanza delle operazioni di mantenimento della pace;

tali mutamenti hanno portato alla abolizione del servizio militare di leva obbligatorio in Paesi come l'Olanda, il Belgio e, più recentemente, la Francia, passando a Forze armate di tipo professionale, agguinandosi a Paesi come la Gran Bretagna, l'Irlanda ed il Lussemburgo il cui esercito è costituito da professionisti;

questa modifica è stata realizzata attraverso un programma di graduale eli-

minazione della leva attraverso una decrescente chiamata dei giovani al servizio militare obbligatorio e alla definitiva istituzionalizzazione di Forze armate professioniste;

l'Italia, per fronteggiare adeguatamente le nuove esigenze, ha bisogno di uno strumento militare armonico, flessibile e in grado di assicurare funzioni importanti e delicate, che vanno da quelle attinenti alla presenza e alla sorveglianza a quelle per la difesa degli interessi esterni e per il contributo alla sicurezza, alla legalità internazionale e alla difesa internazionale degli spazi nazionali;

tutto ciò comporta un mutamento sostanziale del ruolo delle Forze armate, chiamate ad impegni più vasti e differenziati rispetto al passato, sia in interventi esterni come in Libano, Kurdistan, Namibia, Mar Rosso, Golfo Persico, Somalia, Mozambico, Albania ed ex Jugoslavia, sia nel concorso dato alle forze di polizia nell'esercizio di un efficace controllo sul territorio nazionale per le operazioni Vespri Siciliani, Bronzi di Riace, Partenope;

l'assolvimento di queste funzioni può essere assicurato compiutamente disponendo di Forze armate con il requisito della tempestività e della prontezza, della mobilità e della sostenibilità;

si impone altresì la necessità di una ristrutturazione del nostro apparato militare puntando sui seguenti irrinunciabili indirizzi:

- a) riduzione quantitativa;
- b) professionalizzazione;
- c) acquisizione o rafforzamento di una capacità di intervento esterno;
- d) miglioramento qualitativo;
- e) possibilità di operare in modo combinato e congiunto;
- f) integrabilità delle strutture di comando interne;
- g) integrabilità delle strutture di comando in complessi multinazionali ed interforze;

l'entità della popolazione giovanile disponibile a svolgere il servizio militare obbligatorio è esigua, soprattutto in presenza di un numero sempre crescente di obiettori di coscienza, il cui servizio, pur essendo altrettanto gravoso, è certamente meno pericoloso di quello militare ed è svolto senza la sottomissione al codice penale militare;

la scelta di Forze armate a caratterizzazione professionale e volontaria si giustifica a seguito di una attenta analisi del problema nelle sue varie implicazioni, facendo decadere i molteplici e annosi problemi connessi con la leva obbligatoria (posto di lavoro, frequenza all'Università, rinvii, eccetera);

occorre procedere ad una analisi che evidenzi sotto il profilo quantitativo l'entità dei professionisti necessaria allo svolgimento dei compiti ad essi assegnati nella prospettata riforma:

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro sessanta giorni una relazione che definisca le modalità per l'urgente abolizione della leva obbligatoria con il conseguente riordino delle Forze armate della Repubblica su base volontaria e professionale, provvedendo alla copertura dei costi anche con dismissioni dei beni immobili del ministero della difesa, non più utilizzati e non più

necessari, da realizzare secondo appositi programmi configurati dal ministero stesso.

(1-00339) « Tassone, Di Nardo, Savelli, Volontè, Angeloni, Fronzuti, Cavanna Scirea, Grillo, Bicocchi, Pagano ».

(14 gennaio 1999).

La Camera,

premessi che:

l'obbligo di leva, nell'attuale organizzazione della vita militare, rappresenta un inutile spreco di energie e di tempi di lavoro e di vita dei giovani italiani: per questo è comunque necessario arrivare da subito, indipendentemente dalla scelta che il Paese farà in ordine all'ipotesi di professionalizzazione integrale delle Forze armate, a una drastica riduzione della durata del servizio di leva;

negli ultimi anni un numero crescente di giovani ha scelto l'obiezione di coscienza, dando così vita ad una importante esperienza di servizio civile; si tratta di un patrimonio da valorizzare, anche perché esso si configura — secondo le sentenze della Corte costituzionale — come una delle forme di applicazione del dovere di servizio alla patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione;

è sempre più necessario un consistente ridimensionamento dell'attuale struttura delle forze armate come forma di superamento dell'attuale modello di difesa, ancora troppo legato alla fase della guerra fredda e perciò inutilmente mastodontico, burocratico, dispendioso e, in ultima analisi, inefficiente;

tale superamento non può che muoversi verso una concezione di difesa territoriale largamente integrata nella dimensione europea e capace perciò di utilizzare sinergie ed evitare logiche competitive tra i paesi della Comunità stessa;

emerge sempre più la necessità di far fronte ad impegni militari internazio-

nali richiesti o sollecitati dall'Onu attraverso unità armate e non armate (caschi bianchi), con alta preparazione professionale sia sugli aspetti militari che sugli aspetti sociali ed umani delle zone di intervento;

poiché la Costituzione italiana permette un invio all'estero di truppe militari solo in ambito di missioni di conservazione e ripristino della pace e perciò stesso solo in ambito multinazionale, e tenuto conto che già ora la presenza all'estero di forze di questo tipo è tra le più alte dei paesi alleati, la dimensione di queste forze non potrà che essere numericamente contenuta;

la riorganizzazione dello strumento militare deve avvenire senza ulteriori aumenti di spesa: non è infatti giustificabile, in una fase in cui il nostro paese non ha consistenti minacce alla propria sicurezza ed è inserito in strutture di alleanze europee e atlantiche, promuovere aumenti di tasse o impedire la diminuzione di quelle esistenti a causa di un aumento delle spese militari. Si tratta perciò di puntare al criterio dell'efficienza con una netta riduzione della dimensione burocratica ed elefantica dell'attuale strumento militare;

un processo di riorganizzazione delle forze armate non può produrre scompensi e penalizzazioni nel mercato del lavoro giovanile e, in particolare, penalizzare l'accesso delle donne al pubblico impiego e ai corpi di polizia. Le esigenze di lotta alla criminalità e di funzionamento della pubblica amministrazione richiedono una sempre maggiore specializzazione dei corpi di polizia e, ancor più, dei settori civili del pubblico impiego. Non è pertanto ipotizzabile che l'accesso alla polizia di Stato, guardia di finanza, polizia carceraria, guardia forestale, eccetera e, ancor più, al pubblico impiego perda le caratteristiche della competenza e professionalità per garantire accessi privilegiati ai soggetti, peraltro pressochè solamente maschi, che accettino di svolgere la ferma militare prolungata; i giovani che accettano di svolgere la ferma prolungata o intraprendono la

carriera militare devono perciò godere di adeguata retribuzione:

impegna il Governo:

a presentare entro 90 giorni un piano di ridimensionamento e riorganizzazione delle Forze armate che realizzi un immediato vantaggio per i giovani, prevedendo a partire dal prossimo anno la riduzione della leva a sei mesi. Tale piano dovrà prevedere, per il medio periodo, ambedue le possibili ipotesi: conferma del sistema misto (una leva molto ridotta nella durata e una componente volontaria) oppure scelta di integrale professionalizzazione. Per ognuna delle ipotesi andranno indicate le previsioni di spesa (con il vincolo del non aumento del finanziamento complessivo), le condizioni del servizio e le prospettive di professionalità, oltre che, ovviamente, le nuove finalità delle Forze armate nelle mutate condizioni internazionali. Solo tali informazioni, infatti, consentiranno poi al Parlamento di deliberare in proposito, con un dibattito che deve coinvolgere l'intero Paese;

a presentare, contestualmente al piano di ristrutturazione delle Forze armate, un progetto di valorizzazione e potenziamento delle esperienze e strutture di servizio civile, comprese forme volontarie, agevolate ed incentivate cui possano accedere anche le ragazze.

(1-00352) « Paissan, Leccese ».

(2 marzo 1999).

La Camera,

premessi che:

fin dal 1978 i gruppi parlamentari della destra hanno sollecitato una trasformazione in senso professionale delle Forze armate;

la partecipazione italiana a numerose missioni di pace ha evidenziato, a partire dall'inizio degli anni '80, la necessità di uno strumento militare che si basi più sulla qualità che sulla quantità;

le Forze armate italiane risultano pletoriche per quanto riguarda il numero dei loro appartenenti, mentre necessitano di un urgente ammodernamento per quanto riguarda tecnologie, armamenti e ogni genere di struttura di supporto;

l'esigenza di una trasformazione in senso professionale e volontario delle Forze armate è strettamente collegata ai compiti di « polizia internazionale » che l'Onu, la Nato ed altri organismi hanno affrontato negli ultimi anni;

una trasformazione in senso professionale e volontario, con abolizione conseguente della leva obbligatoria, è stata realizzata in numerosissimi Paesi e, recentemente, anche la Spagna si è aggiunta in tale tendenza all'Olanda, al Belgio, alla Francia, alla Gran Bretagna, all'Irlanda ed al Lussemburgo;

una trasformazione di tale tipo richiede un periodo di transizione. Vi è pertanto la necessità di una urgente decisione per accelerare i tempi del passaggio totale ad un sistema basato sul volontariato e sull'abolizione della leva obbligatoria;

per attuare tale trasformazione occorrono risorse adeguate, poiché è evidente che per reperire un numero adeguato di volontari occorre un trattamento economico decoroso e che non basta soltanto l'abolizione della leva, ma servono investimenti per una modernizzazione delle Forze armate nel quadro di un nuovo modello di difesa più volte annunciato ma mai nella sostanza attuato;

la revisione di tutto il nostro strumento militare renderà l'Italia più adeguata a rispondere alle esigenze della comunità internazionale per gli interventi finalizzati al ripristino della pace anche attraverso l'uso legittimo della forza;

gli andamenti demografici con il diminuito gettito di leva a causa della crescita zero impongono comunque una trasformazione della leva onde evitare la scomparsa delle Forze armate o comunque

la difficoltà enorme di reperire attraverso la leva obbligatoria un numero adeguato di coscritti;

tale scelta è stata recentemente condivisa anche dal Ministro della difesa Scognamiglio che in un'audizione nella Commissione difesa ha annunciato provvedimenti del Governo in tale direzione, facendo seguito al mutamento di posizione di numerose forze politiche, in particolare della sinistra, che nel passato avevano contestato la posizione anticipatrice della destra, che da venti anni si batte per l'abolizione della leva obbligatoria e l'introduzione di forze armate professionali su base volontaria:

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro 30 giorni una relazione che indichi gli obiettivi da perseguire, preso atto delle numerose proposte di legge giacenti da tempo, e le dotazioni finanziarie per questa trasformazione (che dev'essere accompagnata da un investimento adeguato per la modernizzazione e il miglioramento della loro efficienza complessiva), i risultati da raggiungere anche attraverso la dismissione di beni immobili del ministero della difesa ed attraverso altri interventi che possano dotare questo programma di trasformazione delle adeguate risorse.

(1-00354) « Gasparri, Anedda, Migliori, Armaroli, Selva, Mitolo, Ascierio, Antonio Rizzo, Cola, Alboni ».

(3 marzo 1999).

La Camera,

considerato il profondo mutamento del panorama internazionale dopo il crollo dei regimi comunisti, lo scioglimento del patto di Varsavia, la riunificazione tedesca e la dissoluzione dell'Unione Sovietica che ha reso inutile per i paesi europei disporre di Forze armate di grandi dimensioni, la cui consistenza poteva essere assicurata solo dal sistema della leva obbligatoria;

preso atto che l'Italia svolge un ruolo crescente nel contesto internazionale, in particolare per il suo impegno attivo nelle iniziative tese a creare condizioni di pace e cooperazione internazionale, di sicurezza e stabilità nei rapporti fra gli Stati, di affermazione dei diritti umani e di tutela delle comunità nazionali minoritarie;

riaffermato l'impegno dell'Italia nella ricerca di un nuovo e più giusto ordine mondiale garantito da un'azione più efficace degli organismi internazionali (Onu, Osce), obiettivo a cui è anche finalizzata la partecipazione all'alleanza nord-atlantica;

riaffermato inoltre l'impegno dell'Italia per una sempre maggiore integrazione europea nelle politiche di sicurezza e di difesa;

constatato che il nostro Paese è sempre più spesso protagonista in missioni di pace e di sicurezza che richiedono l'esistenza di forze armate di qualità ed, in buona percentuale, pronte ad un rapido impiego, che presuppone contingenti più limitati ma ciò con addestramento specifico e non solo militare;

constatato inoltre che quasi tutti i Paesi europei, pur con la rilevante eccezione tedesca, hanno deciso di sospendere o abolire la leva, professionalizzando le loro Forze armate, e che tale scelta non può essere ignorata anche nella prospettiva di una integrazione dei sistemi di difesa;

verificato che per questi e altri motivi non è più necessario e quindi opportuno imporre ai giovani italiani di prestare il servizio di leva penalizzandoli nel loro inserimento nell'attività lavorativa;

ritenendo quindi necessario programmare la sospensione dell'obbligo di leva e la professionalizzazione delle Forze armate, riducendone la consistenza numerica, migliorandone tempestività di intervento e capacità operative e adottando un nuovo sistema di incentivi che permetta di disporre del numero necessario di soldati volontari;

ritenendo inoltre necessario istituire un servizio civile volontario aperto ai giovani italiani di entrambi i sessi impegnato per risolvere le grandi esigenze sociali del Paese e nelle iniziative di solidarietà internazionale:

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro tre mesi una relazione in cui sia prevista:

a) la profonda trasformazione delle Forze armate con la sospensione dell'obbligo di leva ed il reclutamento di un numero congruo di volontari;

b) la riduzione quantitativa dello strumento militare in un quadro di qualificazione ed ammodernamento, tenendo conto dei vincoli di bilancio;

c) la previsione dei tempi a ciò necessari;

d) un'ipotesi di istituzione del servizio civile volontario.

(1-00356) « Ruffino, Spini, Basso, Camoirano, Caruano, Chiavacci, Gatto, Malagnino, Migliavacca, Ruzzante, Settimi, Gaetano Veneto ».

(4 marzo 1999).

La Camera,

premesso che:

le Forze armate italiane, come è a tutti noto, necessitano di una radicale ristrutturazione e di un deciso rinnovamento: tale processo deve riguardare uomini, mezzi ed organizzazione;

all'elemento quantitativo, al numero inteso come potenza, all'esercito di popolo di derivazione napoleonica, occorre infatti aggiungere l'elemento qualitativo ispirato da concetti quali la professionalità e l'efficienza, entrambi cardini essenziali di una moderna politica militare della difesa e della sicurezza;

il servizio di leva non deve solo concretizzarsi nella partecipazione ad un servizio armato all'interno di una struttura militare, ma anche nel concorso alla realizzazione delle funzioni di tutela e sorveglianza del territorio;

le Forze armate, nell'attuale contesto, non dovrebbero essere formate totalmente su base professionale e volontaria, ma composte anche da personale di leva a coscrizione obbligatoria per una durata inferiore agli attuali dieci mesi, anch'esso giustamente motivato, radicato sul territorio, con compiti difensivi e soprattutto come punto di forza per far fronte alle ricorrenti emergenze, come quelle dovute al dissesto idro-geologico del territorio italiano:

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro tre mesi una relazione che delinei le modalità per riformare le Forze armate in direzione di un sistema cosiddetto « misto », che concepisca la coesistenza di un nucleo centrale interoperativo e flessibile, qualitativamente e tecnologicamente all'avanguardia, composto da personale di carriera, volontario e retribuito, con un corpo militare composto da personale di leva, a coscrizione obbligatoria, giustamente motivato, per la durata di sei mesi, equiparando a questo il servizio sostitutivo civile, con compiti spiccatamente difensivi e di natura territoriale, distribuito e radicato sul territorio di origine e di residenza dei coscritti;

a dare attuazione pratica ed immediata all'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in modo da permettere agli enti locali di usufruire nel miglior modo possibile delle proprie risorse umane, integrando il maggior numero di coscritti all'interno di corpi e forze di polizia municipale e provinciale;

ad adoperarsi in modo più razionale ed efficiente, anche in politica estera, per dare attuazione ad un modello di difesa europeo, slegato da quelle iniziative di polizia internazionale più volte intraprese da

alcuni paesi membri della Nato, anche all'interno dei confini dell'Europa stessa.

(1-00358) « Comino, Gnaga, Bampo, Rizzi ».

(8 marzo 1999).

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

la situazione politica internazionale venutasi a creare dopo la caduta del muro di Berlino e la conseguente fine della contrapposizione dei blocchi occidentali ed orientali ha ridotto l'eventualità di conflitti ad ampio spettro;

l'esigenza di mantenere le forze armate di cospicua consistenza è necessariamente diminuita mentre si è fatta sempre più sentire la necessità di forze ad elevato profilo professionale per intervenire, quali strumenti di polizia internazionale, in missioni di mantenimento della pace, a fronte dei numerosi focolai di conflitti limitati;

il tradizionale sistema di coscrizione obbligatoria non riesce più a preparare sufficientemente i militari per l'assolvimento dei nuovi compiti sia per la breve durata della ferma istruttiva sia per il continuo avvicendamento che lo stesso sistema provoca nei reparti ove ne riduce inevitabilmente l'efficienza operativa;

il servizio di leva, con la sua obbligatorietà, determina un blocco - peraltro squilibrato a causa dei privilegi previsti dalle leggi per alcune categorie di giovani - all'inserimento dei giovani stessi nel mondo del lavoro;

il fenomeno dell'obiezione di coscienza sta crescendo a dismisura al punto da concretizzarsi in 54.867 domande nel 1997 e 71.043 domande nel 1998, incrementando in tal modo il numero degli esenti dal servizio militare, peraltro ridotto anche dagli esoneri per calamità naturali tuttora in vigore in alcune parti del terri-

torio italiano, quali il basso Piemonte, la Lomellina, le Marche, l'Umbria e parte dei paesi campani;

la riduzione della forza bilanciata comporta ancora degli esuberanti, sia pure ridotti, ma tali da determinare discrezionalità nell'amministrazione, causata da criteri di non sempre facile ed imparziale applicabilità;

Forza Italia, fin dalla sua nascita, ha previsto nel suo programma politico la costituzione di forze armate volontarie aperte anche alle donne;

la maggior parte dei Governi europei, compresa la Francia che per prima istituì l'esercito di popolo nel 1792, ha già optato per questa nuova formazione;

l'evoluzione verso questo nuovo modello di difesa non può trascurare il contemporaneo ammodernamento dei sistemi di comando e controllo nonché dei sistemi d'arma;

la fase di transizione non può ignorare la contemporanea presenza di militari professionisti e di militari di leva, per cui si renderà necessaria la massima attenzione per evitare frammischiamenti che esaltino trattamenti differenziati;

una ristrutturazione di così ampia portata non potrà essere considerata « non costosa » e dovrà prevedere l'allocazione di specifiche poste di bilancio, oltre ai proventi delle economie realizzate sia con la riduzione delle forze sia con la cessione di materiali ed infrastrutture non più necessarie;

impegna il Governo

a presentare entro 30 giorni un documento che definisca scopi, modalità, tempi e risorse finanziarie atte al conseguimento di uno strumento difensivo su base volontaria e professionale, esteso anche alle donne e dotato di mezzi idonei a realizzare l'interoperabilità con le forze armate di altre Nazioni nel quadro delle alleanze previste

e delle missioni di pace decise e condivise con le Organizzazioni Internazionali cui l'Italia si onora di appartenere.

6-00075. Giannattasio.

La Camera,

premesso che:

il mutato contesto politico-strategico internazionale ha chiamato l'Europa e l'Italia a nuove responsabilità non più limitate alla difesa delle proprie frontiere, ma estese alla partecipazione a missioni di pace finalizzate al mantenimento dell'ordine internazionale, della legalità, della stabilità e dello sviluppo democratico;

i doveri di sicurezza e di difesa non possono essere solo confinati all'interno del territorio nazionale, ma debbono proiettarsi anche fuori di esso qualora si manifesti un rischio diretto o indiretto;

ai nuovi compiti si collega l'esigenza della tutela degli interessi della comunità internazionale che hanno visto aumentare il numero e l'importanza delle operazioni di mantenimento della pace;

tali mutamenti hanno portato all'abolizione del servizio militare di leva obbligatorio in paesi come l'Olanda, il Belgio e più recentemente la Francia, passando a forze armate di tipo professionale aggiungendosi a paesi come la Gran Bretagna, l'Irlanda ed il Lussemburgo il cui esercito è costituito da professionisti;

questa modifica è stata realizzata attraverso un programma di graduale eliminazione della leva attraverso una decrescente chiamata dei giovani al servizio militare obbligatorio e alla definitiva istituzionalizzazione di forze armate professioniste;

l'Italia per fronteggiare adeguatamente le nuove esigenze ha bisogno di uno strumento militare armonico, flessibile e in grado di assicurare funzioni importanti e delicate che vanno da quelle attinenti alla presenza e alla sorveglianza a quelle per la difesa degli interessi esterni e a quelle per

il contributo alla sicurezza, alla legalità internazionale, e alla difesa internazionale degli spazi nazionali;

tutto ciò comporta un mutamento sostanziale del ruolo delle forze armate, chiamate ad impegni più vasti e differenziati rispetto al passato sia in interventi esterni (come in Libano, Kurdistan, Namibia, Mar Rosso, Golfo Persico, Somalia, Mozambico, Albania ed ex Jugoslavia) sia per il concorso dato alle forze di polizia nell'esercizio di un efficace controllo sul territorio nazionale per le operazioni « Vespri Siciliani », « Bronzi di Riace » e « Partenope »;

l'assolvimento di queste funzioni può essere assicurato compiutamente disponendo di forze armate con il requisito della tempestività e della prontezza, della mobilità e della sostenibilità;

si impone la necessità di una ristrutturazione del nostro apparato militare puntando sui seguenti irrinunciabili indirizzi: *a)* riduzione quantitativa; *b)* professionalizzazione; *c)* acquisizione o rafforzamento di una capacità di intervento esterno; *d)* miglioramento qualitativo; *e)* possibilità di operare in modo combinato e congiunto; *f)* integrabilità delle strutture di comando; *g)* integrabilità delle strutture di comando in complessi multinazionali ed interforze;

l'entità della popolazione giovanile disponibile a svolgere il servizio militare obbligatorio è esigua e soprattutto in presenza di un numero sempre crescente di obiettori di coscienza, il cui impegno, pur essendo altrettanto gravoso, è certamente meno pericoloso di quello militare ed è svolto senza la sottomissione al codice penale militare;

la scelta di forze armate a caratterizzazione professionale e volontaria si giustifica a seguito di una attenta analisi del problema nelle sue varie implicazioni facendo decadere i molteplici e annosi problemi connessi con la leva obbligatoria (posto di lavoro, frequenza all'università, rinvii);

valutata la riforma sotto il profilo quantitativo per identificare l'entità dei professionisti necessaria allo svolgimento dei compiti ad essi assegnati;

valutate infine le indicazioni emerse nel dibattito parlamentare dell'8 marzo 1999;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro il 30 aprile 1999 un disegno di legge che definisca tempi celeri e adeguate modalità dell'intero processo di riordino delle forze armate su base volontaria garantendo la efficienza delle forze armate e la loro operatività;

a provvedere ad indicare nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2002 la copertura dei costi della trasformazione, anche con dismissioni dei beni immobili del ministero della difesa non più utilizzati e non più necessari, da realizzare secondo appositi programmi configurati dal ministero stesso;

a presentare contestualmente al piano di ristrutturazione delle forze armate un progetto di valorizzazione e potenziamento delle esperienze e strutture di servizio civile, comprese forme volontarie, agevolate ed incentivate cui possano accedere anche le donne.

6-00076. Tassone.

La Camera,

considerato che:

nella coscienza dei cittadini italiani va sempre più maturando la percezione del servizio militare di leva in termini di *corvée* imposta dallo Stato, alla quale sempre più spesso ci si sottrae attraverso il ricorso all'obiezione di coscienza, come dimostra il numero sempre crescente di giovani che opta per la prestazione del servizio civile in luogo del servizio militare obbligatorio;

non può trascurarsi il fatto che nell'Europa unita le Forze armate dei maggiori Paesi sono quasi tutte articolate su

base professionale, scelta alla quale peraltro alcuni di essi (Francia e Gran Bretagna) sono pervenuti in anni recenti;

le prospettive per la realizzazione di una identità europea di sicurezza e di difesa impone un'evoluzione delle Forze armate dei singoli Paesi che vi partecipano in una direzione armonica, assumendo scelte coerenti con una prospettiva che può preludere alla realizzazione di un'unione politica e non solo economica in Europa;

in tale contesto il Paese è sempre più coinvolto in iniziative internazionali nell'ambito delle quali è richiesto il relativo impegno militare;

l'impiego di contingenti di militari in operazioni all'estero richiede un adeguato livello di preparazione e di professionalità che solo un addestramento specifico e prolungato può consentire di avere;

la professionalità dei militari italiani è rilevabile solo in termini comparativi con i livelli di preparazione delle Forze armate dei Paesi alleati coinvolte nelle medesime operazioni, quasi sempre reclutate su base professionale;

anche i militari italiani in operazioni militari su scenari internazionali sono normalmente professionisti in ferma prolungata;

la Commissione difesa della Camera dei deputati sta procedendo dall'inizio della legislatura all'approfondimento delle prospettive di riforma del servizio militare, ed ha di recente adottato due testi unificati delle proposte di legge ad essa assegnate, il primo per la revisione della disciplina vigente sulla leva ed il secondo per l'introduzione di un servizio militare professionale da attuare dopo un periodo transitorio di cinque anni;

l'Assemblea della Camera dei deputati debba legittimare politicamente attraverso un voto coerente dei gruppi in essa presenti questa scelta della Commissione per consentirle di procedere all'esame di tali testi nella consapevolezza di

un impegno comune tra le forze politiche verso tale importante e storico traguardo;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie a: consentire al Parlamento di poter definire una riforma organica del servizio militare che contempra l'istituzione di un sistema di reclutamento primario articolato su base professionale, riservando il reclutamento su base obbligatoria a situazioni di imprevedibile emergenza;

a definire in una apposita relazione al Parlamento i termini di realizzabilità di tale riforma, individuando le risorse finanziarie necessarie a farvi fronte;

a collaborare con la Commissione difesa della Camera dei deputati, nei termini previsti dal regolamento della Camera dei deputati, al fine di consentire la definizione di un progetto di riforma fattibile nell'ambito del quale siano quantificati gli oneri a carico dell'erario ed i tempi per la relativa attuazione.

6-00105. Romano Carratelli, Molinari.

La Camera,

premesso che:

l'obbligo del sacro dovere di difesa della Patria, solennemente sancito dall'articolo 52 della Costituzione, rimane uno dei principi fondamentali della partecipazione del cittadino in difesa delle istituzioni democratiche e della pace; le modalità con cui si esercita, alla luce delle profonde modificazioni culturali, economiche e geopolitiche degli ultimi decenni, necessitano di una sostanziale riqualificazione in grado di soddisfare le attuali esigenze di uno Stato sempre più integrato nell'Unione europea ed artefice di organismi sovranazionali di prevenzione dei conflitti come l'Osce e le Nazioni Unite;

negli ultimi anni un numero sempre più consistente di giovani si è dichiarato obiettore di coscienza al servizio militare imponendo al legislatore la promul-

gazione di leggi che consentissero l'esercizio di questa libertà civile all'interno del sacro dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione; le forme non armate e non-violente di difesa della pace e delle libere istituzioni sono state definite dalla stessa Corte costituzionale come perfettamente rispondenti — al pari della difesa militare — agli obblighi previsti dalla Costituzione;

appare sempre più necessaria una consistente riduzione dell'attuale struttura delle forze armate anche come forma di superamento dell'attuale modello di difesa ed una sua trasformazione in uno strumento meno mastodontico, più efficiente ed agile anche se sempre supportato dall'assunzione da parte della cittadinanza del sacro dovere della difesa della Patria:

la salvaguardia e la modernizzazione del carattere popolare della difesa acquisisce una moderna centralità democratica nel momento in cui i poteri vengono sempre di più concentrati verso l'alto e alla crisi degli Stati nazionali non fa seguito — al contrario delle leggi del mercato libere di invadere ogni spazio della vita umana — un riposizionamento in una sede democratica sovranazionale di una compiuta volontà e partecipazione popolare;

va dunque bandita l'idea stessa di affidare — a fronte delle innegabili inefficienza ed inutilità dell'attuale sistema di leva militare — ad un corpo separato dalla società civile (professionisti della guerra) l'intera struttura della difesa, l'unica legittimata dalla Costituzione all'uso della forza delle armi;

impegna il Governo:

a presentare entro 90 giorni un piano di ridimensionamento e riorganizzazione delle Forze armate e del complesso della struttura della difesa che comporti:

a) la riduzione nei prossimi 5 anni degli effettivi a 180 mila unità, dove il personale di leva obbligatoria e/o prolun-

gata non sia inferiore al 50 per cento dei componenti le tre armi delle Forze armate della Repubblica;

b) la ripartizione delle quote del personale militare professionale (ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo);

c) il transito nella pubblica amministrazione del personale militare professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita;

d) l'affidamento a personale civile di incarichi burocratici, amministrativi e logistici, specie nelle strutture centrali e territoriali, non di specifico carattere militare;

e) le norme per l'accesso delle cittadine di sesso femminile nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza;

f) la riduzione del periodo della ferma di leva entro il 2000 (ad 8 mesi) ed entro il 2002 a sei mesi;

g) a rendere più umana e vivibile la leva, prevedendo: un orario massimo di lavoro di 40 ore settimanali; la libertà nei *week-end*, un innalzamento proporzionale alla distanza da casa della paga per i militari di leva verso i quali non è possibile soddisfare l'esigenza di effettuare la ferma in caserme distanti meno di 100 km dal luogo di residenza; un accesso facilitato alle licenze; l'istituzione di un difensore civico e di un numero verde per combattere il nonnismo ed eventuali soprusi dei superiori nei confronti della truppa;

h) istituzione di una leva della protezione civile, con un proprio Ministero e strutture territoriali, in rapporto con le regioni e gli enti locali e potenziando i vigili del fuoco, in grado di impegnare i giovani nella prevenzione dei cataclismi naturali o per responsabilità umana, lottando contro gli incendi boschivi, alluvioni, terremoti valorizzando il volontariato civile, riconvertendo a tal fine dal militare al civile le risorse umane e finanziarie, impiegando nella nuova struttura della protezione civile il personale militare smilita-

rizzato che deriva dalla riduzione degli organici delle Forze armate e le risorse liberate dalla contrazione delle spese militari;

i) istituzione della « difesa popolare nonviolenta », con una propria scuola di formazione che si avvalga di personale permanente e dei giovani che hanno scelto l'obiezione di coscienza in un servizio che abbia pari dignità con quello militare e serva alla difesa della nazione e degli interessi di pace del nostro Paese;

l) mettere a disposizione del segretario generale dell'ONU un contingente permanente di militari (caschi blu) ed uno equivalente di obiettori di coscienza (caschi bianchi) per missioni di interposizione, di ristabilimento della pace, di aiuto delle popolazioni colpite dalla guerra o da cataclismi.

6-00106. « Nardini, Bertinotti, Giordano, Mantovani, Rossi, Valpiana, De Cesaris, Malentacchi, Boghetta, Vendola, Lenti, Bonato ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 180, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, IN ALBANIA E AD HEBRON, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI UN ULTERIORE CONTINGENTE DI MILITARI DISLOCATI IN MACEDONIA PER LE OPERAZIONI DI PACE NEL KOSOVO (6149)

(A.C. 6149 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.

2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ART. 2.

1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento

per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazioni, per le attività aeree del settore di competenza italiano.

4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione « Arcobaleno », nonché nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attività della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni, si provvede quanto a lire 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6149 – sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 110 » sono aggiunte le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 »;

al comma 2, le parole da: « ; allo stesso personale, si applicano, altresì » fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate," »;

al comma 3, dopo le parole: « entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni » sono inserite le seguenti: « a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede, quanto a lire 45.000 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 12.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — 1. Per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni, si applicano, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in

organico e per i seguenti profili professionali:

a) n. 204/VIII qualifica funzionale "cartografo direttore": 10 unità;

b) n. 271/VIII qualifica funzionale "analista di sistemi": 2 unità;

c) n. 272/VIII qualifica funzionale "analista di procedure": 2 unità;

d) n. 206/VI qualifica funzionale "assistente idrogeotopocartografo": 13 unità;

e) n. 276/VI qualifica funzionale "programmatore": 6 unità;

f) n. 207/V qualifica funzionale "disegnatore specializzato": 17 unità.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1,5 miliardi per il 1999 e a lire 3 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4-ter. — 1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, le parole: "cittadini stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini della Repubblica federale jugoslava".

ART. 4-quater. — 1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del

territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;

c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.

2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

(A.C. 6149 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

ART. 2.

Sopprimere il comma 3.

2. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

Sopprimere il comma 4.

2. 2. Gnaga, Rizzi, Terzi.

ART. 3.

Al comma 3 sostituire le parole: 70 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

3. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla missione « Arcobaleno » possono cedere, gratuitamente, al governo albanese i beni utilizzati al fine di favorire la ripresa di quel paese.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, che cedono i beni, sono riconosciuti contributi, nella misura massima complessiva di lire 4 miliardi, con onere a carico delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 si provvede con decreto del ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

4. I materiali utilizzati dalle amministrazioni pubbliche nonché quelli ceduti dal Ministero della difesa al Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei compiti della missione « Arcobaleno », per i quali sia accertata la distruzione o l'irreperibilità, sono dichiarati legalmente scaricati.

5. La delegazione italiana di esperti (DIE), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, coopera con il Dipartimento della protezione civile

per le esigenze organizzative e logistiche connesse alle attività umanitarie in territorio albanese.

3. 01. Governo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

ART. 4-*quater*.

*Dopo l'articolo 4-*quater* aggiungere il seguente:*

ART. 4-*quinquies*.

1. L'articolo 6-*ter* del decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, è soppresso.

4-*quater*. 01. Gnaga, Rizzi, Terzi.

(A.C. 6149 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace Est Europa, negli ultimi anni ha subito disparità di trattamento economico, diverso tra missione e missione, e dagli altri partner internazionali, così da creare disagio e malumore tra il personale interessato;

impegna il Governo

a equiparare i trattamenti economici delle missioni esperite fino ad oggi a quelli stabiliti per le operazioni di pace in Bosnia Herzegovina e nella Repubblica federale

jugoslava delle altre nazioni europee e a retribuire le prestazioni già effettuate che devono ancora essere saldate.

9/6149/1. Ascierto.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 prevede, a favore del personale militare dei contingenti impiegati nei territori della ex Jugoslavia, trattamenti di missione ridotti del 20 per cento;

tenuto conto dei disagi e dei rischi che il personale deve affrontare nello svolgimento del compito;

considerato che il personale che si reca in missione all'estero nelle stesse zone, non impegnato in attività operativa, percepisce il trattamento di missione al 100 per cento,

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi utili, le necessarie misure correttive affinché i trattamenti economici per il personale impiegato nelle missioni umanitarie all'estero per il mantenimento della pace siano corrisposti in misura intera, senza alcuna riduzione.

9/6149/2. Giannattasio, Tassone, Ruffino, Molinari, Romano Carratelli, Cola, Acierno.

La Camera,

preso atto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3. 01 del Governo

impegna il Governo

ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo aggiuntivo 3. 01, a trasmettere una relazione al Parlamento in cui siano analicamente illustrati gli oneri connessi alle cessioni di materiali ivi previste.

9/6149/3. Tassone, Giannattasio, Ruffino, Ascierto, Romano Carratelli.

PROPOSTE DI LEGGE: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (244-bis-403-bis-780-bis-1417-bis-1628-bis-2327-bis-2576-bis-2586-bis-2610-bis-B)

(A.C. 244 – sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

ART. 1.

(Commissione di garanzia).

1. È istituita la Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da cinque esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore. La funzione di coordinatore non può essere svolta consecutivamente per più di tre anni.

3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono

amministrare enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.

4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità viene corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

(A.C. 244 – sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Organizzazione della Commissione).

1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché le modalità di

gestione del fondo ad essa assegnato, sono disciplinati con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In sede di prima applicazione il regolamento è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza del parere della Commissione.

3. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo. Il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle Amministrazioni destinatarie.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'organizzazione e il funzionamento della Commissione aggiungere le seguenti: , la dotazione e la retribuzione del personale da assumere,

2. 1. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-

siglio dei ministri , con le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,

2. 2. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in assenza del parere della Commissione con il seguente periodo: I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere comunque emanato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2. 3. La Commissione.

Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: La Commissione aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione.

2. 4. La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli.

2. Qualora, dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:

a) chiede agli organi competenti, compresi i servizi di controllo interno, di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e con-

trolli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 4;

b) chiede alla Guardia di finanza nell'ambito della propria competenza di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;

c) effettua segnalazioni alla Corte dei conti per quanto di competenza e trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9.

2. Qualora, dalla documentazione di cui al comma 1, emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei doveri di imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, la Commissione:

a) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare;

b) sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza nell'ambito della propria competenza a svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti

dalla legge, concordando con tali organi tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti.

3. Gli organi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nei successivi trenta giorni i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.

4. In caso di inattività degli organi di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.

5. La Commissione esercita altresì i compiti previsti al Capo II.

3. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Anagrafe patrimoniale).

1. È istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 9.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, sentita l'AIPA.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: i numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1, e gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

3. 01. *(Nuova formulazione)* La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 4)**ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

(Iniziativa disciplinare e termini del procedimento).

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.

2. L'organo disciplinare, entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza, può dichiarare con pronuncia motivata la manifesta infondatezza.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, il giudizio disciplinare deve concludersi entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la dichiarazione stessa.

4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.

5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 4.**

Sopprimerlo.

4. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 5)**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

(Procedimenti disciplinari).

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione sono trasmessi alle amministrazioni competenti qualora non ne siano già in possesso e devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 5.**

Aggiungere, in fine, le parole: , che comunque devono concludersi, a pena della estinzione del procedimento, entro i centottanta giorni successivi alla data della loro instaurazione.

5. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 6)**ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.**

(Obblighi delle amministrazioni).

1. Le amministrazioni cui appartengono i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 10, sono tenute a dare immediata comunicazione alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, circa i procedimenti di-

sciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie sulle attività delle amministrazioni che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

(A.C. 244 – sezione 7)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Collaborazione con il Parlamento, e con il Governo).

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.

3. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione

7. 1. La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può chiedere al Ministro degli affari esteri di avvalersi, suo tramite, delle rappresentanze diplomatiche per assumere informazioni presso gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite.

7. 2. La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 8)

ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Regolamento).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere della Commissione e delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente Capo.

(A.C. 244 – sezione 9)

ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

NORME PER LA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITÀ POLITICA
E AMMINISTRATIVA

ART. 9.

(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale e di reddito).

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale

niale e di reddito, con i contenuti prescritti dall'articolo 10:

- a) i senatori e i deputati;
- b) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
- c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
- d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
- f) gli economisti e i consegnatari o gli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
- g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
- h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento o comunque per un importo tale da attribuire il controllo della società, ovvero designati o nominati con il concorso del socio pubblico;
- i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a

condizione o allorché il concorso superi comunque la somma annua di lire un miliardo;

- l) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- m) i magistrati, anche onorari, di ogni ordine e grado;
- n) i componenti degli organi di auto-governo della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
- o) i componenti della Commissione;
- p) i docenti di ruolo cui è affidata la responsabilità della gestione di strutture universitarie;
- q) i componenti delle autorità amministrative indipendenti nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia.

2. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui al presente articolo presentano dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

- p) i docenti universitari di ruolo.

9. 1. La Commissione.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia.

9. 3. Anedda, Donato Bruno.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: ; i dipendenti delle autorità

amministrative indipendenti, nonché della Banca d'Italia, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali.

9. 2. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 10)

ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Presentazione della dichiarazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 9 presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego; le dichiarazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma devono essere rinnovate entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di variazioni, fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al comma 1 al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.

5. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri, dai sottosegretari di Stato non parlamentari e dai componenti della Commissione al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica; dai senatori e deputati rispettivamente al Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ed all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati; dagli altri soggetti di cui all'articolo 9 alla Commissione. Le dichiarazioni devono essere rinnovate entro il 30 giugno di ogni anno, fino all'anno successivo a quelle di cessazione del mandato, incarico o rapporto di impiego.

10. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Anagrafi patrimoniali).

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, senza risorse aggiuntive né incremento di costi, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 9, qualora non siano già previste dalla legge.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, anche avvalendosi dell'AIPA per gli aspetti tecnici, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 12)

ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Acquisizione di dati per via informatica).

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 11 sono acquisibili anche per via informatica dalla Commissione, secondo procedure idonee a garantirne la riservatezza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 13)

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Mancata dichiarazione).

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1, le amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni rendono pubblici gli elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati ad adempiere.

2. L'amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa

dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla amministrazione finanziaria.

3. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si renda responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro gli atti sono altresì rimessi al Presidente della Repubblica nonché, a cura del Presidente di ciascuna Camera, alle rispettive Assemblee ovvero, nel caso si tratti di soggetti che non sono membri del Parlamento, al Senato della Repubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole : le amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni con le seguenti: le Camere e la Commissione, destinatarie delle dichiarazioni,

13. 1. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni con le seguenti: le Camere e la Commissione

13. 2. La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 14)

ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Accertamenti patrimoniali).

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 9 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre ad accertamento patrimoniale.

2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo da assicurare una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie. La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei soggetti da sorteggiare, comunque in misura non superiore all'1 per cento e pari almeno ad un soggetto per ciascuna categoria, tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Dichiarazioni infedeli dei membri del Parlamento e del Governo).

1. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale costituiscono per i membri del Parlamento causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza. Qualora le dichiarazioni infedeli siano effettuate dai componenti del Governo, i Pre-

sidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

14. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 15)

ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Dichiarazioni infedeli).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 9, la condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorché risulti accertato con la sentenza che il condannato non abbia dichiarato redditi ovvero abbia ommesso l'indicazione di cespiti patrimoniali di ammontare rilevante anche in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dall'incarico non elettivo o dal rapporto di impiego, nonché, salvo che sia intervenuta riabilitazione, la preclusione di ogni successivo incarico non elettivo e dei rapporti di impiego cui conseguono obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, o l'ineleggibilità in ogni successiva elezione. A tali fini gli organi competenti assumono gli atti conseguenti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. La Commissione verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di

cui alle lettere *c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, dell'articolo 9, comma 1, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale comporta l'applicazione in via amministrativa di sanzioni che possono giungere sino alla decadenza dalla carica o alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego. Nei casi in cui la Commissione nelle dichiarazioni rilevi tali fattispecie, trasmette gli atti alle competenti autorità, affinché procedano, in base alle procedure ed alle garanzie previste dai rispettivi ordinamenti, a dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta o a risolvere il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato.

15. 1. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 244 — sezione 16)

ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Disciplina transitoria).

1. I soggetti di cui all'articolo 9, in carica o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10, entro sei mesi dalla data medesima, ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti.

(A.C. 244 — sezione 17)**ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO III****NORME PER LA PUBBLICITÀ
E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE****ART. 17.**

(Trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione).

1. La Commissione istituisce un sito *Internet* e ne cura la tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima trasparenza.

2. Il sito di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato, eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e società controllate da soggetti pubblici, di importo superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il sito contiene altresì l'elenco degli incarichi esterni professionali e di consulenza di pari importo conferiti dalle amministrazioni, enti, società e soggetti suddetti.

3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi.

5. L'accesso al sito di cui al comma 1 è gratuito e non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.

6. È fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 17.**

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forniture di beni aggiungere le seguenti:", compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi

***17. 1.** Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forniture di beni aggiungere le seguenti:", compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi

***17. 8.** La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione non possono decorrere da una data antecedente a quella della pubblicazione nel sito Internet di cui al comma 1 dei dati completi dei relativi avvisi o bandi di gara."

17. 10. La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: "e i relativi dati sono inseriti nel sito Internet di cui al comma 1, comunque"

entro il giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Commissione ai sensi del comma 4.

17. 2. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione non possono decorrere da una data antecedente a quella della pubblicazione nel sito *Internet* di cui al comma 1 dei dati completi dei relativi avvisi o bandi di gara.

17. 3. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: relativi atti *aggiungere le seguenti:* e sono inseriti nel sito di cui al comma 1, comunque entro il giorno feriale successivo alla loro trasmissione alla Commissione.

17. 9. La Commissione.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La mancata trasmissione dei dati è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al comma 2. La trasmissione incompleta o inesatta dei dati comporta l'inefficacia degli atti medesimi. Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e agli altri soggetti di cui al comma 2, qualora non provvisti di mezzi informatici, è consentita la trasmissione dei dati alla Commissione via *fax*, presentando apposita domanda alla Commissione medesima

17. 11. La Commissione.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La mancata trasmissione dei dati è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e

degli altri atti di cui al medesimo comma 2. La trasmissione incompleta o inesatta dei dati comporta l'inefficacia degli atti medesimi.

17. 4. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e agli altri soggetti di cui al comma 2, qualora non provvisti di mezzi informatici, è consentita la trasmissione dei dati alla Commissione via *fax*, presentando apposita domanda alla Commissione medesima.

17. 5. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, la Commissione si avvale dei dati trasmessi ai sensi del comma 4. Il regolamento di cui al successivo articolo 18 definisce le forme di collegamento e di coordinamento dell'attività della Commissione con quella dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

17. 6. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce le forme di collegamento e di coordinamento dell'attività della Commissione con quella dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

17. 13. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. In via transitoria sino alla pubblicazione del regolamento di cui al successivo articolo 18 e del regolamento di cui all'articolo 2, gli annunci relativi agli atti di cui al comma 2, contenenti i dati di cui all'articolo 18, comma 2, sono trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale*, nei termini previsti dal presente articolo, e sono pubblicati quale serie speciale della medesima *Gazzetta Ufficiale* tre volte alla settimana.

17. 14. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. In via esclusivamente transitoria e sino alla pubblicazione del regolamento di cui al successivo articolo 18 e del regolamento di cui all'articolo 2, gli annunci relativi agli atti di cui al comma 2, contenenti i dati di cui all'articolo 18, comma 2, sono trasmessi alla *Gazzetta Ufficiale*, nei termini previsti dal presente articolo, e sono pubblicati quale serie speciale della medesima *Gazzetta Ufficiale* tre volte alla settimana.

17. 7. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

(A.C. 244 – sezione 18)

ARTICOLO 18 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Regolamento di attuazione).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità per la tenuta del sito di cui all'articolo 17.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli incarichi di cui all'articolo 17, comma 2, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere almeno i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore o decisore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto o dell'incarico nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: indicare le modalità e i tempi di pubblicazione aggiungere le seguenti: , nel sito di cui all'articolo 17.

Conseguentemente, al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 17, comma 2.

18. 2. La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: indicare le modalità di pubblicazione *aggiungere le seguenti:* , nel sito di cui all'articolo 17.

18. 1. Formenti, Stucchi, Cavaliere, Fontanini.

(A.C. 244 – sezione 19)

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Fonti normative).

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, derogare alle disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 20)

ARTICOLO 20 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Servizi di controllo interno).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.

2. Ai fini del presente articolo, per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

b) corretto dimensionamento delle strutture;

c) idoneità delle prassi e delle procedure;

d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione;

f) idoneità ed efficacia degli strumenti destinati all'informazione, anche singola, degli utenti.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna, il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;

b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;

c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa,

della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;

d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;

e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;

b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;

c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;

d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonché sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.

9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

a) l'analisi della struttura e dell'attività dell'ufficio sottoposto ad esame;

b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;

c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Ferme le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e al responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.

11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare, copia del rapporto stilato in sede di revisione interna è inviata rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.

12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.

13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.

14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.

15. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.

16. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 21)

ARTICOLO 21 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Disposizioni penali).

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 646-bis. — *(Infedeltà del mandatario).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario o il rappresentante, il quale agisce contro l'interesse del proprio mandante o rappresentato o comunque in difformità dai propri doveri, gli procura un danno ingiusto per aver ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità o per averne ricevuto la promessa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa ».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società ».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2631-bis. — *(Infedeltà dell'amministratore).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che, avendo ricevuto per sé o per altri denaro o altra utilità, agisce contro l'interesse della società ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità ».

(A.C. 244 — sezione 22)

ARTICOLO 22 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Legislazione regionale e normativa locale).

1. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché i comuni, le province e gli altri enti locali, nell'ambito

della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme per l'attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni di attuazione.

(A.C. 244 – sezione 23)

ARTICOLO 23 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Contratti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare l'annullamento dei contratti che abbiano stipulato con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale all'esecuzione dei contratti.

3. Le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: facoltà di far dichiarare aggiungere le seguenti: dal giudice competente.

23. 3. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: per fatti aggiungere le seguenti: , verificatisi successivamente all'entrata in vigore della legge

23. 1. Stradella, Radice.

Al comma 1, dopo le parole: connessi agli stessi contratti aggiungere le seguenti: e commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di dichiarare l'annullamento può essere esercitata.

23. 4. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: Nel caso di rinvio sino a: non definitiva con le seguenti: Nel caso di condanna non definitiva per gli stessi fatti

23. 2. Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 3.

23. 5. La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 24)

ARTICOLO 24 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno 1999, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Con successiva legge potranno essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per

far fronte agli ulteriori oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

24. 1. La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 25)

ARTICOLO 25 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.